



## COMUNE DI CROCEFIESCHI

*Provincia di Genova*

Piazza IV Novembre 2 ☎ 010 931215 Fax 010 931628

**Deliberazione n.36**

**Seduta del 24 NOVEMBRE 2016**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ORIGINALE**  **COPIA**

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DICHIARAZIONE PRE-DISSESTO DEL COMUNE DI CROCEFIESCHI AI SENSI ART.243-BIS DEL TUEL 267/00

*L'anno duemilasedici oggi 24 del mese di novembre, alle ore 11,00, nella sala delle adunanze*

**All'appello risultano**

<b>Componenti della Giunta</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Venzano Bartolomeo	Si	
Strata Renato	Si	
Parodi Maurizio	Si	
	3	0

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa De Rege Clotilde, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'ing. Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL SINDACO

Illustra alla Giunta la ben nota situazione economico finanziaria del Comune di Crocefieschi, conseguenza del blocco delle aliquote IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 e propone di predisporre gli atti per la formale dichiarazione di pre-dissesto di cui all' art. 243-bis TUEL 267/00.

La procedura prevista dall'art.243 del T.U. 267/00 prevede che “ove sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, i Comuni possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art.243-bis del D.Lgs.267/2000, che così recita:

*“ 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettere notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149 (comma così modificato dall'art.3, legge n.68 del 2014).*

*2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte di conti e al Ministero dell'Interno.*

*3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, il termine dell'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lett.a) del presente esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora pervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'art.243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149. (comma modificato dall'art.49-quinquies, comma 1, lettera a), legge n.98 del 2013, poi dall'articolo 3, comma 3-bis, legge n.68 del 2014).*

*4.5. omissis*

*6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tener conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque contenere:*

*a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'art.1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n.266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e dal mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti*

- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;*
- c) l'individuazione con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo utilizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;*
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.*

*7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3,4 e 5 . (comma introdotto dall'art.3. comma 3-ter, legge n.68 del 2014).*

*7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6. (comma introdotto dall'art.3, comma 3-ter, legge n.68 del 2014).*

*8. Ai fini di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano l'ente:*

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura dei costi di alcuni servizi, di cui all'art.243, comma 23, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art.243, comma 2;*
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art.243, comma 1;*
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché alla sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;*

*f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione dei precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati*

*dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*

*g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le tariffe o aliquote nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art.259 comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.*

*9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'art.243-ter, l'ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:*

*a ) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso la eliminazione dei fondi per la retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;*

*b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi di cui all'intervento 03 della spesa corrente;*

*c) entro il termine di un triennio, riduzione di almeno il venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;*

*d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto del primo periodo comma 8 lettera per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio progressi;*

*9-bis . In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9 lettera d), del presente e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell' articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscono l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente (comma aggiunto dall'art.3, comma 3, legge n.68 del 2014). “*

## LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che:

l'equilibrio di bilancio è stato ottenuto negli ultimi due esercizi finanziari, unicamente mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;

che lo squilibrio tra entrate e spese correnti è dovuto alla entità dei prelievi da parte dello Stato sulle entrate dell'Ente;

l'ente non dispone di un patrimonio immobiliare suscettibile di alienazione o valorizzazione in quanto non destinato ad attività istituzionali;

Dato atto che ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.243 bis TUEL introdotto con D.L.134/2012;

Dato atto inoltre che il collegio dei Revisori dei conti ha già rilevato nella relazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2016 il grave stato di disequilibrio dell'ente;

Considerato che al collegio dei Revisori sarà richiesta una specifica relazione da presentare al Consiglio comunale unitamente alla proposta di dichiarazione del pre-dissesto finanziario del Comune;

Dato atto che:

- è stato approvato il rendiconto dell'anno 2015 con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27.04.2016;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 30.03.2016 si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 27.04.2016 è stato approvato il bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-2018;

Ritenuto che la situazione economico-finanziaria del Comune di Crocefieschi, così come si evince dalla esposizione del Sindaco, presenta requisiti di criticità tali da rendere inevitabile il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art.243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e i.;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. che la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di prendere atto della criticità della situazione economico-finanziaria del Comune di Crocefieschi per cui risultano urgenti e indifferibili gli interventi tesi al ripristino dell'equilibrio generale di bilancio;
3. di proporre pertanto al Consiglio comunale nella prossima adunanza, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243-bis del D.Lgs.267/2000;

Con separata votazione resa in forma palese, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000 ;